

**COMUNE DI SARTEANO**  
**Provincia di Siena**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL  
COMUNE DI SARTEANO**

**Approvato con deliberazione di C.C. N° 14 del 28/04/2014**  
**Modificato con deliberazione di C.C. N. .... Del .....**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**

## **INDICE**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Finalità

Articolo 4 Trattamento dei dati personali

### **CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Articolo 5 Notificazione

Articolo 6 Responsabile

Articolo 7 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Articolo 8 Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Articolo 9 Accesso ai sistemi e parola chiave

### **CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali**

Articolo 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 11 Obbligo da adottare per i dati video ripresi

Articolo 12 Obblighi degli operatori

Articolo 13 Informazioni rese al momento della raccolta

#### **Sezione II Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati**

Articolo 14 Diritti dell'interessato

#### **Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni**

Articolo 15 Sicurezza dei dati

Articolo 16 Cessazione del trattamento dei dati

Articolo 17 Limiti alla utilizzazione di dati personali

Articolo 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

#### **Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati**

Articolo 19 Comunicazione

Articolo 20 Interconnessione sale operative della Polizia Municipale e di altre Forze di Polizia.

### **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Articolo 21 Tutela

### **CAPO V – MODIFICHE**

Articolo 22 Modifiche regolamentari.

### **CAPO V - NORME FINALI**

Articolo 23 Tutela dei dati personali

Articolo 24 Pubblicità del Regolamento

Articolo 25 Rinvio Dinamico e entrata in vigore

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1

#### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Sarteano.

2. Il presente Regolamento è improntato al principio che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Sarteano e per esso dal Corpo di Polizia Municipale e collocato nella sede stessa dalla Polizia Municipale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. Per tutto quanto non è disciplinato con il presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- "Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza" in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010;
- alla circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005 e alla circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

### Articolo 2

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **"banca di dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti ed i veicoli che transitano nell'area interessata;

b) **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

- c) **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) **"titolare"**, il Comune di Sarteano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Articolo 3

#### Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Sarteano -Comando di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. L'attività di videosorveglianza di norma non ha ad oggetto principale il trattamento di particolari dati personali individuati nell'art.9 del Regolamento (UE) 2016/679 ma non può escludersi in modo assoluto che le immagini documentino dati rientranti in quella categoria particolare;
5. Le immagini relative a particolari categorie di dati possono comunque essere oggetto di trattamento, ai sensi dell'art.9 comma 2 lett. g) del regolamento (UE) 2016/679, in quanto sussiste un interesse pubblico sulla base delle norme di riferimento meglio indicate all'art.1 del presente regolamento.
6. Il sistema di videosorveglianza non prevede un sistema di raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o l'immagine e non prevede modalità di digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tali da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.
7. Previa intesa tra il Comune di Sarteano e le Forze di Polizia dello Stato il sistema può essere utilizzato anche dalle suddette Forze di Polizia mediante interconnessione in tempo reale in conformità a quanto stabilito dal D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito in Legge 18.04.2017 n. 48. In tal caso nei locali delle forze dell'ordine sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
8. Possono essere installati sistemi fissi e/o mobili (fototrappole), sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per la rilevazione delle violazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali e/o

leggi regionali e statali.

9. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. È necessaria la verifica preliminare del Garante.

10. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. È necessaria la verifica preliminare del Garante.

11. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada o altra normativa deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere atte all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

#### **Articolo 4**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sarteano, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dal D.M. 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure Urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", dal c.d. "decreto sicurezza" introdotto con il D.L.20.02.2017 n.14 convertito in legge 18.04.2017 n.48, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine.

3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:

- attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;
- rilevare le infrazioni al codice della strada;
- monitorare la circolazione sulle strade;
- tutelare la sicurezza urbana;
- promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line. In questo caso non devono essere rese visibili le persone riprese.

5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.

6. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.

7. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione, quali i bambini, i giovani, i diversamente abili e gli anziani garantendo loro un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- b) a prevenire e reprimere i reati, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul

- territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- c) a tutelare i beni di proprietà o in gestione del Comune e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - d) al controllo di determinate aree;
  - e) al monitoraggio del traffico;
  - f) per controllare le aree ecologiche ed "eco-piazzole", per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione;
  - g) in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
8. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area.
9. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*", per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Articolo 5**

#### **Notificazione**

1. Titolare del trattamento dati eseguito con il sistema di videosorveglianza è il Comune di Sarteano e le relative funzioni sono svolte dal Sindaco quale rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale e comunale.

### **Articolo 6**

#### **Responsabile**

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Sarteano presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato/a, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'articolo 2, comma 1 lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi degli armadi per la eventuale conservazione dei supporti informatici/digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

### **Articolo 7**

#### **Persone autorizzate ad accedere ai locali della postazione di controllo**

1. L'accesso ai locali ove si trovano le strumentazioni di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio presso la Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e dagli incaricati addetti ai servizi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 1 devono essere autorizzati dal Comandante della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed il personale delle Forze dell'Ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

## **Articolo 8**

### **Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del personale in servizio presso la Polizia Municipale.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa vigente e sul presente regolamento. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso agli armadi per la conservazione dei supporti informatici/digitali.

## **Articolo 9**

### **Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati come indicato negli articoli precedenti
2. Gli incaricati sono dotati di propria password di accesso al sistema.

## **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

## **Articolo 10**

### **Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il Regolamento UE 679/2016 prevede;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 4, comma 7, lett. e), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
  - f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella

scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso di mancanza di illuminazione. Inoltre le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di video-registrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando il monitor, posto negli uffici, innanzi menzionati, non è presidiato. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

## **Art. 11**

### **Modalità da adottare per i dati video ripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno dell'Ufficio di Polizia Municipale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 6;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- all'Amministratore di sistema del Comune di Sarteano, ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "**registro delle attività di trattamento e degli accessi**" (cartaceo od informatico), conservato nei locali dell'Ufficio di Polizia Municipale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.



9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

10. La **diffusione di immagini personali** è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

## **Articolo 12**

### **Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e delle norme in materia.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del Comandante della Polizia Municipale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **Articolo 13**

### **Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Sarteano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, si obbliga ad affiggere un'adequata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Sarteano - Area videosorvegliata" secondo i regolamenti emanati dalle competenti Autorità.
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune di Sarteano si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## **Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

### **Articolo 14**

#### **Diritti dell'interessato**

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 l'interessato ha diritto, dietro presentazione di apposita istanza:

- a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

c1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo

stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

c2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

#### **Articolo 15**

##### **Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 8, comma 3.

2. L'utilizzo dei sistemi di registrazione e dell'hardware dedicato impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

#### **Articolo 16**

##### **Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti salvo il caso che i dati siano inerenti all'accertamento dei reati e per esso sia stato avviato il procedimento di fronte all'Autorità Giudiziaria, nel qual caso la conservazione dei dati è mantenuta in vista di un'eventuale richiesta di esibizione;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

#### **Articolo 17**

##### **Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

#### **Articolo 18**

##### **Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679.

### **Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **Articolo 19**

##### **Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sarteano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o

regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva, previa documentata richiesta scritta da inoltrare al Sindaco, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **Articolo 20**

### **Interconnessione sale operative della Polizia Municipale e di altre Forze di Polizia**

1. In attuazione di quanto disposto dall'art.1 comma 1 lett.b) del D.Lg. n.14/2017 convertito in legge n.48/2017 e nell'ambito delle linee guida per la promozione della sicurezza integrata il Comune di Sarteano concede l'accesso all'impianto di videosorveglianza, la condivisione delle immagini e l'interconnessione in tempo reale della sala di controllo della Polizia Municipale con quella delle altre Forze di Polizia di livello territoriale che ne facciano esplicita richiesta, in base ad apposito patto di sicurezza urbana sottoscritto tra il Prefetto e il Sindaco.

2. L'interconnessione della sala di controllo delle immagini della Polizia Municipale con le centrali operative delle altre Forze di Polizia è subordinata allo scambio del flusso informativo dei dati e notizie rilevanti concernenti la prevenzione e repressione dei reati e il controllo del territorio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali.

3. L'autorizzazione all'interconnessione in tempo reale alle immagini da parte delle sale operative delle altre Forze di Polizia è subordinato all'assunzione da parte del responsabile della sala operativa esterna degli obblighi di tutela della normativa sulla privacy, in quanto soggetto esterno che esegue in proprio il trattamento dati.

## **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Articolo 21**

#### **Tutela**

1. Resta fermo il diritto di qualsiasi interessato di ottenere la rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli art. 16, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Regolamento.

## **CAPO V MODIFICHE**

### **Articolo 22**

#### **Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono automaticamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

## **CAPO V NORME FINALI**

### **Articolo 23**

#### **Tutela dei dati personali**

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

### **Articolo 24**

#### **Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al responsabile della Sicurezza, anche ai fini dell'adeguamento del documento programmatico sulla sicurezza e ai responsabili degli uffici Comunali.

### **Articolo 25**

#### **Rinvio dinamico e entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra-ordinata.
- 3 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
4. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2014.